

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
NELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 2001, N. 29

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1991, N. 33  
"INTERVENTI E RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE"**

-----



## Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33, le parole "e medie" sono soppresse.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 1 bis, risultante dalle modifiche intervenute con l.r. 42/1995, rispettivamente dopo le parole "solo arredamento" e "arredi" vengono aggiunte le parole "qualora non si tratti di mero intervento di sostituzione".

3. All'articolo 5, comma 1, della l.r. 33/1991, come modificato dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 23 marzo 2000, n. 21, le parole: "7,5 per cento in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) elevato al" nonché le parole: "Nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Amsterdam detto contributo viene maggiorato di un ulteriore 10 per cento." sono soppresse.

4. All'articolo 5, comma 3, della l.r. 33/1991, come modificato dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 21/2000 dopo le parole "di cui all'articolo 6" sono

aggiunte le seguenti parole: "nella misura massima del 55 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito alberghiero".

5. All'articolo 5, comma 4, della l.r. 33/1991, come modificato dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 21/2000, dopo la parola "piccola" vengono soppresse le parole "e media".

## Art. 2

1. L'applicazione delle modifiche previste all'articolo 1 è subordinata all'avvenuta comunicazione con esito positivo da parte della Commissione europea a seguito della notificazione effettuata ai sensi del trattato di Amsterdam.

2. Le modifiche apportate con la presente legge si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi in riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2000.

IL PRESIDENTE  
(Luigi Minardi)

